



NAVE SAN ROCCO

COMUNE DI TERRE D'ADIGE
Provincia di Trento



ZAMBANA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL
COMUNE DI TERRE D'ADIGE**

- **Deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 28.10.2022: adozione**

Il Presidente del Consiglio comunale
Vanda Dallaserra

Il Segretario comunale
Sabrina Setti

CAPO I
PARTE GENERALE

Articolo 1 – Oggetto

1. Le immagini e le voci costituiscono dati personali se per la loro qualità e per le loro caratteristiche consentono di identificare una persona fisica a cui tali dati si riferiscono. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.
2. Per il trattamento dei dati personali effettuato mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza si applicano le disposizioni generali in tema di protezione dei dati personali.
3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della videosorveglianza nel territorio comunale di Terre d'Adige si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche e in conformità alla normativa vigente. Si rinvia in particolare al Regolamento europeo 2016/679, al D.Lgs. 196/2003 e ss.mm., alle disposizioni contenute nei Decreti legislativi attuativi: 10 agosto 2018, n. 101 [protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali], 18 maggio 2018, n. 151 [protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati], al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali datato 8 aprile 2010 [numero 1712680].

Articolo 2 – Principi generali

1. Le prescrizioni del Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali:
 - principio di liceità: il trattamento di dati personali è lecito per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento [articolo 6 comma 1 lettera c) Regolamento UE 2016/679] ovvero eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento [articolo 6 comma 1 lettera c) Regolamento UE 2016/679];

- principio di necessità: il sistema di videosorveglianza è configurato in modo da ridurre al minimo necessario il trattamento di dati personali o da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere conseguite mediante dati anonimi;
- principio di proporzionalità: nel temperare le esigenze di implementazione del sistema di videosorveglianza e il grado di rischio connesso al trattamento dei dati personali, va evitata la rilevazione di dati personali in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni pubblici, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci e inadeguate altre misure, quali i controlli da parte di addetti, i sistemi di allarme, le misure di protezione degli ingressi e le abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.
- principio di finalità: le finalità perseguite devono essere determinate, esplicite e legittime [articolo 5 del Regolamento UE 2016/679]. Sono escluse finalità di prevenzione o accertamento dei reati, che competono ad altri Enti. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare, finalizzata a migliorare la sicurezza di edifici pubblici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi, in sede di giudizio civile o penale.

2. L'attività di videosorveglianza è esercitata osservando le seguenti prescrizioni:

- a) sono fornite alle persone che possono essere videoriprese indicazioni chiare, anche se sintetiche, in merito alla presenza in loco di impianti di videosorveglianza;
- b) è scrupolosamente rispettato il divieto di controllo a distanza dei lavoratori;
- c) sono raccolti i dati personali necessari per il perseguimento delle finalità, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti;
- d) i dati sono conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
- e) i dati sono trattati in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adatte, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali [«integrità e riservatezza»].

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per «banca dati», il complesso di dati personali raccolti e conservati presso il Comune di Terre d'Adige e trattato esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che operano e transitano nell'area interessata e i mezzi di trasporto;
- b) per «trattamento», tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati personali;
- c) per «dato personale», qualunque informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile anche indirettamente e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per «titolare», l'Ente Comune di Terre d'Adige, nelle sue articolazioni organizzative interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità, ai mezzi e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per «designato per la gestione del sistema di videosorveglianza», la persona fisica cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza;
- f) per «incaricati», le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal titolare ovvero dal designato;
- g) per «interessato», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- h) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per «diffusione», il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per «dato anonimo», il dato che in origine o a seguito di trattamento non può essere associato a un interessato identificato o identificabile;
- k) per «informativa semplificata», l'informazione resa mediante apposizione di cartellonistica riportante riferimenti grafici, simboli, diciture ecc., da apporre nelle immediate vicinanze dei dispositivi, indicante che si sta per accedere a una area videosorvegliata;

- l) per «informativa completa», l'informazione contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 14 del Regolamento UE 679/2016 resa disponibile sul sito internet del Comune;
- m) per «blocco», la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per «Regolamento 2016/679», il Regolamento europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;
- o) per «Codice», il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato dal Decreto legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.

Articolo 4 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali effettuato tramite il sistema di videosorveglianza nel territorio urbano ed extraurbano del Comune di Terre d'Adige.

Articolo 5 - Caratteristiche dell'impianto

1. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche del sistema di videosorveglianza si rimanda al disciplinare tecnico [«Disciplinare-programma»] la cui approvazione è in capo alla Giunta comunale.

Articolo 6 - Informativa

1. Gli interessati sono informati che stanno per accedere o che si trovano in un'area o in una zona videosorvegliata e dell'eventuale raccolta e registrazione di dati personali mediante un modello semplificato di informativa «minima», indicante il titolare del trattamento e la finalità perseguita e installato in prossimità dell'area di riferimento.
2. In presenza di più telecamere e in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese sono installate più informative.
3. Sul sito internet del Comune è resa disponibile l'informazione contenente tutti gli elementi di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 [«informativa completa»].

CAPO II

SOGGETTI

Articolo 7 – Titolare, Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e Incaricati del trattamento

1. Il Comune di Terre d'Adige è Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.
2. Compete al Comune di Terre d'Adige, legalmente rappresentato dal Sindaco, individuare per iscritto il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza.
3. Compete al Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza individuare per iscritto e in numero limitato le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e della visione delle riprese video e delle registrazioni.
4. Il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli Incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalla normativa in materia e dalle disposizioni del Regolamento.
5. Il Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e gli Incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
6. I compiti e le funzioni connessi al trattamento di dati personali mediante il sistema di videosorveglianza affidati al Designato per la gestione del sistema di videosorveglianza e agli Incaricati devono essere analiticamente specificati.
7. Il Titolare del trattamento, rappresentato dal Sindaco pro-tempore:
 - a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa;
 - b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
 - c) nomina i Responsabili della gestione tecnica del sistema di videosorveglianza e il Designato al trattamento dei dati personali acquisiti, assegnandone specificatamente compiti e responsabilità;
 - d) detta le linee guida di carattere fisico, logico e organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza;
 - e) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
8. Il Designato al trattamento dei dati personali:

- a) provvede a nominare, in numero limitato e sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, gli Incaricati al trattamento dei dati, all'utilizzazione degli impianti e alla visione delle registrazioni, assegnandone specificatamente compiti e responsabilità.
- b) impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti;
- c) fornisce disposizioni agli Incaricati del trattamento per la corretta conservazione delle credenziali di accesso.

9. Gli Incaricati al trattamento dei dati personali:

- a) sono nominati tra i dipendenti in servizio presso il Comune Terre d'Adige e nell'ambito del servizio associato di Polizia locale;
- b) prima dell'utilizzo degli impianti, vengono istruiti sul corretto uso del sistema, sulle disposizioni della normativa e sul presente Regolamento.

CAPO III

FINALITÀ ISTITUZIONALI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Articolo 8 - Finalità di interesse pubblico o connesse all'esercizio di pubblici poteri

1. Le finalità perseguite mediante l'attivazione del sistema di videosorveglianza sono connesse esclusivamente a compiti di interesse pubblico o all'esercizio di pubblici poteri del Comune di Terre d'Adige, riconosciuti e attribuiti dalla normativa statale, regionale e provinciale, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali.
2. Il trattamento di dati personali tramite l'utilizzo della videosorveglianza è effettuato ai fini di:
 - vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato, dell'ordine, del decoro e della quiete pubblica;
 - aumentare il livello di sicurezza urbana, intesa come bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa del rispetto delle norme che regolano la vita sociale;
 - prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di «sicurezza urbana» di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'Interno 5 agosto 2008;
 - contestare violazioni amministrative, nel rispetto di quanto disposto dalla normativa;
 - creare uno strumento attivo di protezione civile;
 - monitorare e controllare il traffico in aree strategiche.
3. La possibilità di disporre in tempo reale di dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione complementare a servizio dei compiti istituzionali in capo alle Forze di polizia. Attraverso l'azione del sistema di videosorveglianza si persegue l'intento di tutelare i cittadini e il patrimonio comunale e di elevare il grado di sicurezza nei siti nevralgici del territorio.
4. Il sistema di videosorveglianza consente in particolare di:
 - attivare misure di prevenzione dei reati e di tutela della pubblica sicurezza del territorio comunale;
 - ricostruire la dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione e consentire un pronto intervento della Polizia locale e delle Forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;

- monitorare i flussi del pubblico traffico [comprese la lettura delle targhe e la rilevazione di possibili violazioni al Codice della strada per l'eventuale invio di personale di polizia stradale per le contestazioni delle violazioni], anche al fine di consentire l'adozione tempestiva di idonee contromisure;
 - eseguire la funzione di strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - eseguire la funzione di strumento dissuasivo dell'abbandono dei rifiuti non autorizzati.
5. Il sistema di videosorveglianza comporta il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video e, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, il trattamento interessa i dati delle persone fisiche che transitano nell'area interessata.
6. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa sono stabilite in modo da registrare le immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

Articolo 9 - Trattamento e conservazione di dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
- a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 8 comma 1 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali finalità;
 - c) raccolti e trattati in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.
2. In applicazione del principio di proporzionalità la conservazione dei dati è commisurata al tempo necessario -e predeterminato- a raggiungere la finalità da perseguire.
3. Il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria. L'eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere ipotizzato e valutato dal Titolare come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta in relazione a un'attività investigativa in corso.

4. Il trattamento di dati personali è effettuato garantendo un livello di sicurezza adeguato al rischio in ossequio alla previsione di cui all'articolo 32 del Regolamento europeo 2016/679 e all'articolo 34 D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.
5. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al Designato del trattamento dei dati, agli Incaricati nominati o agli Incaricati preposti alla centrale operativa o a funzioni di polizia giudiziaria, ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del Designato.

Articolo 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, a seguito di presentazione di apposita istanza, ha diritto di:
 - a) conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ottenere, a cura del designato per la gestione del sistema di videosorveglianza, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano;
 - la trasmissione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine;
 - l'informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione alle finalità per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - di opporsi in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni o organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata al Titolare o al Designato, il quale deve provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
5. Nel caso di diniego alle richieste contenute nell'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo il ricorso alle forme di tutela amministrativa e giurisdizionale.

Articolo 11 – Accesso ai filmati

1. L'accesso ai filmati della videosorveglianza è consentito con le sole modalità previste dalla normativa vigente.
2. Ordinariamente ogni richiesta deve essere specifica, formulata per iscritto, motivata ed indirizzata al Designato del trattamento dei dati competente entro 3 giorni dall'evento.
3. Non è consentito fornire direttamente ai cittadini copia delle immagini.
4. Per finalità di indagine, l'autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono richiedere ed acquisire copia delle riprese in formato digitale.
5. Nel caso di riprese relative a incidenti stradali, anche in assenza di lesioni alle persone, copia delle riprese in formato digitale può essere richiesta ed acquisita dall'organo di polizia che ha proceduto ai rilievi ed in capo al quale è l'istruttoria relativa all'incidente.

Articolo 12 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene i profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia a quanto previsto dalla normativa di cui all'articolo 1.

Articolo 13 - Provvedimenti attuativi

1. La Giunta comunale, sulla base dei principi e delle prescrizioni contenuti nel presente Regolamento, con proprio provvedimento adotta il «Disciplinare-programma» per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
2. Il Disciplinare-programma individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione dei medesimi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.

3. Il Disciplinare-programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è aggiornato periodicamente in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo.

Articolo 14 – Valutazione di impatto sulla protezione dei dati [articolo 35 Regolamento UE 2016/679]

1. Il trattamento dei dati oggetto del presente Regolamento configura una «valutazione d'impatto sulla protezione dei dati» [lettera c) dell'articolo 35] avente la finalità di valutare i rischi e individuare/implementare le misure adeguate per eliminare o ridurre al minimo i medesimi.
2. Sulla valutazione di cui al paragrafo precedente, svolta dal Titolare, viene acquisito il parere di conformità del Responsabile della protezione dei dati.

CAPO IV
MISURE DI SICUREZZA E PUBBLICITÀ

Art. 15 - Sicurezza dei dati personali

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza sono protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, che riducono al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comune di Terre d'Adige. Agli stessi possono accedere esclusivamente i soggetti individuati all'articolo 7 del presente Regolamento.

Articolo 16 - Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente Regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.

Articolo 17 – Pubblicità del Regolamento

1. Il Regolamento è a disposizione del pubblico ed è pubblicato sul sito internet del Comune.

Articolo 18 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e a ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.

Articolo 19 – Entrata in vigore

1. Il Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.